



# Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

**Modifica del 16 dicembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 marzo 2022<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

*Art. 12a cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. al petrolio greggio trasportato via mare e ai prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 se questi beni sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;

*Art. 12b* Scambi, intermediazione e trasporto di petrolio greggio  
e di prodotti petroliferi con o verso Paesi terzi

<sup>1</sup> Sono vietati gli scambi, l'intermediazione e il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa con o verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> La fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 il cui prezzo di acquisto superava il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione del contratto è vietata nei 90 giorni successivi alla data di scarico di tali beni se l'operatore responsabile del trasporto sapeva o aveva motivo di ritenere che alla data di conclusione del

<sup>1</sup> RS 946.231.176.72

contratto tali beni erano stati acquistati a un prezzo superiore al limite massimo fissato nell'allegato 28.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai beni che sono solo caricati nella Federazione Russa, sono trasportati dalla Federazione Russa o sono in partenza dalla Federazione Russa, non sono originari della Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
- b. ai beni il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28;
- c. ai beni di cui all'allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato;
- d. alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali, a condizione che la SECO sia stata informata senza indugio una volta constatato l'evento o la catastrofe naturale.

<sup>5</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

*Art. 35 cpv. 25 lettere c e d*

<sup>25</sup> L'articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

- c. al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo una modifica dell'allegato 28 né alla fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di servizi finanziari né alla concessione di mezzi finanziari in relazione con tale trasporto, se:
  1. le attività menzionate sono svolte sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell'allegato 28, e
  2. il prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28 alla data di conclusione di tale contratto;
- d. al trasporto di petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, caricato su una nave nel porto di carico prima del 16 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023, e il cui prezzo di acquisto non supera il limite massimo fissato nell'allegato 28.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 16 dicembre 2022 alle ore 18.00<sup>2</sup>.

16 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 16 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

